

	COMUNE DI DECIMOMANNU CITTA' METROPOLITANA DI CAGLIARI Piazza Municipio 1 - 09033 – Decimomannu (CA)	
C.F. 80013450921 P.IVA 01419800923		PEC: protocollo@pec.comune.decimomannu.ca.it

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'EROGAZIONE DI INTERVENTI DI SOSTEGNO ECONOMICO

Allegato alla Deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 26.2.2026

Regolamento Comunale per l'erogazione di interventi di sostegno economico

Indice

ART. 1 - Oggetto

1.1 Riferimenti legislativi

ART. 2 - Finalità

ART. 3 - Contributi Economici

3.1 Destinatari dei servizi

3.2 Modalità di accesso

ART. 4 - Criteri per la definizione dello stato di disagio

4.2 - Definizione di nucleo familiare

ART. 5 - Tipologia di intervento

5.1 Intervento continuativo

5.2 Intervento straordinario

5.3 Contributo straordinario per spese funerarie

5.4 Intervento continuativo o straordinario per spese sanitarie e/o farmacologiche

5.5 Contributo economico per Affidamento Familiare

5.6 Contributi per minori frequentanti società sportive

5.7 Agevolazioni tariffarie relative ai servizi comunali

ART. 6 - Assegnazione dei punteggi e definizione del contributo

ART. 7 - Procedure per la concessione o il diniego dei contributi economici

ART. 8 - Controlli sulla veridicità della documentazione prodotta

ART. 9 - Utilizzo dei dati personali

ART. 10 - Azione di rivalsa per contributi indebiti

ART. 11 - Ricorso

ART. 12 - Finanziamenti degli interventi

ART. 13 - Norme di rinvio

ART. 14 - Amministrazione trasparente

ART. 15 - Entrata in vigore



COMUNE DI DECIMOMANNU

Provincia di Cagliari

I Settore – Servizi Sociali

Regolamento per l'erogazione di interventi di sostegno economico

Art. 1 - Oggetto

Il presente Regolamento disciplina i criteri di accesso, le procedure e l'erogazione dei contributi economici del Comune di Decimomannu, secondo i principi di universalità, non discriminazione, uguaglianza e cittadinanza definite dalla Legge Regionale 23 dicembre 2005 n. 23 recante "Sistema integrato dei servizi alla persona – Abrogazione della Legge Regionale n. 4 del 1988 (Riordino delle funzioni socio assistenziali)".

Tale Regolamento disciplina i criteri di accesso, la gestione e l'erogazione degli interventi economici di assistenza sociale a coloro che chiedono di accedere a prestazioni economiche erogate dal Comune di Decimomannu.

L'accesso ai contributi è determinato da una soglia ISEE definita dall'Ente, salvo i casi in cui una norma sovraordinata non ne specifichi l'entità. La concessione dei contributi è da intendersi nell'ottica del sistema integrato dei Servizi Sociali, attraverso il superamento di una visione puramente assistenzialistica, evitando così il cronicizzarsi della dipendenza assistenziale e in attuazione del principio di sussidiarietà, anche in collaborazione con il terzo settore (privato sociale e organizzazioni di volontariato).

Art. 1.1 - Riferimenti legislativi

Il presente Regolamento è stato redatto in conformità con la normativa esistente e in particolare:

- a) Costituzione della Repubblica Italiana – artt. 2, 3, 31 e 38;
- b) Codice civile - artt. 433 e seguenti;
- c) Legge n. 241 del 07/08/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto

d'accesso ai documenti amministrativi" e ss. mm. ii;

d) D.L.gs 267/2000 e ss. mm. ii;

e) D.P.R. 445/00;

f) Legge quadro 328/2000, relativa alla realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali;

g) Legge Regionale n. 23 del 23/12/2005 "Sistema integrato dei servizi alla persona";

h) Norme relative all'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), come determinate dal D.P.C.M. 159/2013 e dal DM 7 novembre 2014 e successive modificazioni.

Art. 2 - Finalità

Con il presente Regolamento il Comune di Decimomannu persegue l'obiettivo di consentire alle persone e ai nuclei familiari di far fronte ai bisogni fondamentali per facilitare un'esistenza libera e dignitosa e per favorire la loro permanenza nel proprio ambiente familiare e sociale.

Gli interventi sono finalizzati a:

- ridurre o eliminare le condizioni di bisogno economico e di disagio sociale, intervenute eccezionalmente o di lunga durata, che impediscono alle persone ed ai nuclei familiari il soddisfacimento di esigenze fondamentali;
- alla integrazione dei redditi personali e familiari di quei cittadini momentaneamente sprovvisti di risorse economiche o insufficienti a garantire loro i mezzi materiali per far fronte alle esigenze vitali minime;
- prevenire e rimuovere le cause che possono impedire alle persone di realizzarsi e di integrarsi nell'ambiente familiare e sociale e che possono condurre a fenomeni di emarginazione nella vita quotidiana;
- ad evitare rischi di istituzionalizzazione.

Art. 3 – Contributi Economici

Art. 3.1 - Destinatari dei servizi

Gli interventi assistenziali di natura economica a carattere straordinario e continuativo sono destinati a tutti i cittadini residenti nel Comune di Decimomannu, nei limiti e secondo le norme statali e regionali vigenti, senza distinzione di carattere giuridico, economico, sociale, ideologico e religioso.

Hanno diritto ad accedere al servizio, i residenti sul territorio comunale che siano:

- cittadini italiani;
- cittadini europei, in conformità a quanto disposto dai trattati comunitari;
- cittadini extracomunitari in regola con la normativa vigente;
- apolidi e rifugiati, nel rispetto delle normative statali ed internazionali vigenti.

Le persone occasionalmente presenti nel territorio comunale e residenti in altro Comune, potranno accedere, previa valutazione del Servizio Sociale, a misure di sostegno economico finalizzate a fronteggiare una situazione

inderogabile ed urgente con riserva di rivalersi sul Comune di provenienza.

Art. 3.2 - Modalità di accesso

Per accedere agli interventi di assistenza economica, i soggetti aventi diritto ai sensi dell'art. 3.1 del presente regolamento, possono rivolgersi all'Ufficio di Servizio Sociale Comunale nei giorni e orari di apertura al pubblico per effettuare un primo colloquio, finalizzato all'accertamento dei requisiti essenziali per potervi accedere.

L'istanza dovrà essere inoltrata in forma scritta, su apposita modulistica che verrà predisposta dall'ufficio Servizi Sociali a cui dovrà essere allegata la copia della carta d'identità in corso di validità.

In particolare è richiesto:

- autocertificazione relativa alla composizione e alla residenza del nucleo familiare;
- l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente ISEE in corso di validità;
- compatibilmente con la normativa vigente, ogni altro documento utile a comprovare quanto dichiarato nella domanda (preventivo spese straordinarie, preventivo spese sanitarie, certificazione sanitaria ecc.) utile ai fini dell'accertamento del reale stato di disagio economico e del tenore di vita dell'intero nucleo familiare;
- di comunicare ogni eventuale variazione della situazione economica e/o della composizione del nucleo familiare, presentando eventualmente ogni necessaria documentazione integrativa.

In situazioni di particolare emergenza potrà essere valutato del servizio sociale professionale l'erogazione di un intervento di assistenza economica anche in assenza dell'ISEE, previa presentazione di documentazione comunque attestante la sussistenza di uno stato di disagio.

In situazioni particolari e d'emergenza, il contributo potrà essere erogato d'ufficio, su proposta del servizio sociale, anche in deroga alle disposizioni contenute nel presente regolamento, previo accertamento dello stato di grave disagio attuale del richiedente o del suo nucleo familiare. La documentazione attestante la condizione di disagio potrà essere prodotta successivamente nei casi in cui il soggetto o i suoi congiunti si trovino nell'impossibilità temporanea di provvedere (es. ricovero d'urgenza in ospedale).

Il nucleo familiare potrà inoltrare un'ulteriore richiesta di contributo solo ed esclusivamente dopo un mese dal ricevimento di emissione di mandato di pagamento da parte del Comune di Decimomannu, salvo casi eccezionali e urgenti valutati dal servizio sociale.

L'intervento economico potrà avvenire anche in concorso con l'erogazione di altre prestazioni e servizi socio-assistenziali, in particolari situazioni di disagio.

Le domande ed i relativi allegati saranno raccolti dal Servizio Sociale, in particolare dall'Assistente Sociale incaricato che curerà il completamento della pratica con una approfondita indagine sociale attraverso colloqui, documentazione e visite domiciliari e acquisendo ulteriori informazioni avvalendosi anche di altri uffici comunali e uffici esterni nonché di ulteriori figure professionali, al fine di predisporre una proposta di intervento.

L'assistente Sociale inoltre:

- è tenuto a conservare per ciascun richiedente una cartella in formato digitale contenente l'istanza di

contributo ed eventuale documentazione necessaria;

- stila una proposta di intervento dalla quale si evince la situazione socio familiare e sanitaria.

Art. 4. - Criteri per la definizione dello stato di disagio

Per la definizione dello stato di disagio economico si terrà conto dei seguenti elementi:

Situazione socio-economica di tutti i componenti del nucleo familiare nonché dei parenti tenuti agli alimenti (art. 433 C.C. e seguenti).

Possono accedere alla concessione dei contributi economici, i nuclei familiari con un **Indicatore della Situazione Economica Equivalente** (ISEE rilasciato ai sensi del D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n.159e s.m.i.) in corso di validità pari o inferiore a **€ 5.000,00 annui**. È consentita, per particolari o complesse situazioni di bisogno e in riferimento al numero dei componenti il nucleo familiare, valutato dal Servizio Sociale, **una flessibilità dell'I.S.E.E. di accesso ai contributi sino a € 8.000,00 annui**. Nel caso in cui la situazione reddituale dovesse essere modificata potrà essere acquisito l'ISEE corrente.

Patrimonio Immobiliare ISEE, esclusa la casa di prima abitazione, deve essere inferiore o uguale a € 20.000,00. Valore del Patrimonio Mobiliare ISEE inferiore o pari a € 4.000 e non essere titolari di titoli di stato, azioni, obbligazioni, quote di fondi comuni di investimento bancari e/o postali, riscossioni di affitti, conti correnti o libretti di risparmio con giacenza superiore a € 4.000.

assenza o insufficienza di redditi esenti IRPEF che possano garantire il soddisfacimento dei bisogni primari e, in presenza di minori o di disabili la mancanza di risorse necessarie per provvedere alla cura, educazione e istruzione degli stessi;

non essere titolari di beni voluttuari e/o di lusso di ultima generazione o comunque non compatibili con lo stato di indigenza dichiarato (ad esempio natanti o automobili di cilindrata superiore a 1600 cc e immatricolate negli ultimi 5 anni);

non beneficiare di altre prestazioni assistenziali, comunali, regionali o statali (es. ADI, SFL, REIS) che consentano il soddisfacimento dei bisogni primari. Il servizio sociale potrà valutare particolari situazioni in cui sia necessario integrare tali interventi per il tempo necessario al superamento di una situazione di disagio (es. eventi straordinari, spese impreviste per la salute di un componente il nucleo familiare, spese per l'istruzione di figli minori qualora non si abbiano i mezzi necessari a garantire la stessa, previa presentazione di pezze giustificative). Oltre all'ISEE verranno presi in considerazione anche altri determinati indicatori sociali economici come: Pensione d'invalidità, per ciechi civili e sordomuti, rendita INAIL, L.R.20/97, NASPI e ogni altro trattamento economico non indicato nell'ISEE, ad esempio: assegni familiari, assegni di mantenimento, indennità di accompagnamento. Si terrà conto di eventuali prestazioni assistenziali regionali e statali (ADI, SFL, REIS) che di regola escludono l'accesso ai benefici economici comunali, salvo i casi di cui all'art. precedente.

L'erogazione dell'intervento è, inoltre, nel caso di contributi economici straordinari e ordinari, subordinata alla collaborazione con l'ufficio di Servizio Sociale e al rispetto degli impegni assunti con l'eventuale piano individualizzato di assistenza di cui al successivo art. 7, elaborato dallo stesso Servizio.

Art. 4.1 - Definizione di nucleo familiare

Si definisce nucleo familiare quello risultante nello stato anagrafico che deve necessariamente corrispondere a quello contenuto nella certificazione ISEE.

Art. 5 - Tipologia di intervento

Le forme di intervento economico si articolano in:

- contributo continuativo;
- contributo straordinario;
- contributo straordinario per spese funerarie;
- contributo continuativo o straordinario per le spese sanitarie e/o farmacologiche;
- contributo economico per Affidamento Familiare;
- contributi per minori frequentanti società sportive;
- agevolazioni tariffarie relative ai servizi comunali.

L'erogazione dei benefici economici è subordinata alla disponibilità finanziaria dell'Ente.

Art. 5.1 - Intervento continuativo

È un intervento economico consistente in un contributo mensile, limitato al periodo necessario al reperimento di adeguate risorse economiche da parte del soggetto o del nucleo interessato che non può soddisfare autonomamente i bisogni fondamentali quali quelli relativi all'alimentazione, al vestiario, all'igiene ed alla vita di relazione. L'intervento è quindi, di regola, limitato al periodo strettamente necessario al reperimento di adeguate risorse economiche da parte del beneficiario e potrà essere interrotto in qualunque momento, qualora si accerti una variazione significativa, in positivo, delle condizioni che hanno determinato lo stato di bisogno. L'erogazione del contributo non potrà in ogni caso superare i 6 mesi, salvo casi eccezionali

Art. 5.2 - Intervento straordinario

È un intervento economico rivolto a persone o a nuclei familiari che si trovino a dover fronteggiare un'improvvisa e straordinaria situazione di disagio economico derivante da avvenimenti che mettono in crisi la capacità del reddito dovuta a cause quali, a solo titolo esemplificativo:

- perdita del lavoro per fatti estranei alla volontà del soggetto;
- presenza di patologie psicofisiche o stato di gravidanza che impediscono temporaneamente lo svolgimento di un'attività lavorativa;
- situazione di grave morosità nel pagamento delle utenze domestiche, giustificata da una grave situazione di disagio, che comporti il rischio di sospensione dell'erogazione del servizio (es. servizio idrico ed elettrico);
- separazione coniugale nei casi in cui non venga corrisposto l'assegno di mantenimento;
- abbandono da parte del coniuge o convivente senza corresponsione degli alimenti;
- sottoposizione a provvedimenti dell'autorità giudiziaria del richiedente o di un congiunto convivente che comporti una grave situazione di disagio sociale.

Le spese sostenute dovranno essere opportunamente documentate e l'importo massimo erogabile sarà di € 1.000 annuali. Il contributo, di regola, non è ripetibile nel corso dello stesso anno solare salvo sopravvenute esigenze e/o casi particolari la cui gravità sarà valutata dal servizio sociale.

Per fronteggiare l'emergenza abitativa potranno essere erogati contributi superiori all'importo di € 1.000,00 sia per una soluzione residenziale di emergenza con l'ospitalità presso apposita struttura per un periodo da valutarsi dal servizio sociale professionale fino a un massimo di sei mesi, nelle more di soluzione alternativa, che per il sostegno per le prime spese di locazione quali caparra e prima mensilità di affitto risultanti da contratto. Qualora la situazione alternativa venga rifiutata, il richiedente perderà il diritto al beneficio.

Art. 5.3 - Contributo straordinario per spese funerarie

Per il pagamento delle spese funebri, potrà essere corrisposto, previa valutazione della capacità economica come indicato nel presente articolo, un contributo straordinario dell'importo massimo di € 3.000,00 oltre il costo del loculo. Sarà valutata la capacità economica del defunto e dei familiari obbligati agli alimenti ex Art. 433 C.C. i quali dovranno produrre tutta la documentazione inerente utile alla valutazione dell'eventuale bisogno (Isee, dichiarazione dei redditi, estratto conto della banca o della posta).

Nel caso in cui i familiari richiedenti si rifiutino di rendere disponibili le informazioni necessarie per la valutazione della capacità economica, non si procederà alla presa in carico e all'erogazione del contributo.

Nel caso in cui il defunto fosse proprietario di beni immobili i familiari si impegneranno a far fruttare tali beni e rimborseranno il Comune per eventuali anticipi.

Nei casi in cui la persona deceduta vivesse da sola e non avesse parenti obbligati agli alimenti, o questi fossero impossibilitati, previa valutazione della capacità economica, a contribuire alle spese funerarie, il Comune potrà assumersi l'intero onere della spesa, previa acquisizione di preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Amministrazione comunale, per il massimo di € 3.000,00.

Art. 5.4 - Intervento continuativo o straordinario per spese sanitarie e/o farmacologiche

Tale intervento può essere erogato agli utenti affetti da patologie croniche, che debbano effettuare terapie farmacologiche continuative a pagamento totale o parziale e che si trovino in condizione di disagio socio-economico, come stabilito nei precedenti articoli.

I richiedenti dovranno compilare, con l'assistenza del servizio sociale, apposita domanda, a cui dovranno allegare, oltre alla certificazione ISEE in corso di validità, un certificato del Medico di Medicina Generale, attestante la presenza di patologia e la terapia da effettuare, con indicazione anche della durata e da un preventivo di una Farmacia, che certifichi il costo mensile della terapia stessa.

L'erogazione del contributo avverrà a rimborso, previa acquisizione di regolari pezze giustificative nominative. In alcuni casi di particolare gravità, valutate dal servizio sociale, si potrà provvedere all'anticipo delle somme necessarie per coprire le spese mensili dei farmaci necessari. In tali casi, i successivi contributi potranno essere erogati solo previa acquisizione delle pezze giustificative relative ai costi sostenuti con le anticipazioni.

Art. 5.5 - Contributo economico per Affidamento Familiare

Le famiglie affidatarie, o le famiglie d'appoggio, possono ricevere, previa istanza, un contributo economico mensile, indipendentemente dalle condizioni economiche, per sostenere le spese relative al minore.

Il contributo è determinato in € 550,00 mensili per ogni minore affidato in regime residenziale.

In situazioni particolari, nei limiti delle disponibilità finanziarie del bilancio, tale contributo potrà essere erogato in forma ridotta anche per minori in affidamento semi-residenziale/diurno.

Il contributo economico di cui sopra potrà essere erogato anche successivamente al compimento della maggiore età, nei seguenti casi:

- se in prosieguo amministrativo ai sensi art. 29 R.D 1404/1934 così come modificato dalla Legge 25 luglio 1956 N. 888 e comunque non oltre il 21mo anno di età;
- fino al conseguimento dei prerequisiti minimi di autonomia per accedere ai progetti di inclusione sociale di cui alla L.R. 4/2006 art. 17 e successive modifiche ed integrazioni e comunque non oltre il 21mo anno di età.

Art. 5.6 - Contributi per minori frequentanti società sportive

Nei casi in cui, ai sensi degli articoli precedenti venga accertato lo stato di disagio socio-economico di un nucleo familiare, nell'ottica della prevenzione e dello sviluppo psico-fisico dei minori in esso presenti, è possibile proporre l'esonero dal pagamento della retta per la frequenza di attività sportive con le modalità previste negli appositi atti comunali.

Art. 5.7 - Agevolazioni tariffarie relative ai servizi comunali

L'intervento, di natura non ordinaria e utilizzabile solo in casi di comprovata motivazione di carattere sociale e/o economica, consiste nell'applicazione di un'agevolazione tariffaria per la fruizione di servizi a domanda individuale previsti da regolamenti comunali (es. mensa scolastica e servizio scuolabus).

Il servizio sociale valuterà quei casi in cui il nucleo familiare, in base alla certificazione ISEE, per usufruire del servizio debba sostenere il pagamento di una tariffa, ma sussistendo una condizione di disagio socio-economico, si trovi nell'impossibilità di provvedere. In tali situazioni il servizio sociale potrà proporre una riduzione della tariffa o l'erogazione di un contributo economico finalizzato al pagamento del servizio.

Art. 6 - Assegnazione dei punteggi e definizione del contributo

Il contributo economico sarà erogato tenendo conto degli indicatori e relativi punteggi sotto indicati.

VALORE ISEE

- € 0 - € 1.000,00 = 5 punti
- € 1.001,00 - € 2.000,00 = 4 punti
- € 2.001,00 - € 3.000,00 = 3 punti
- € 3.001,00 - € 4.500,00 = 2 punti
- € 4.500,00 - € 5.000,00 = 1 punto

COMPOSIZIONE NUCLEO FAMILIARE

Mono genitoriale con minore a carico = 8 punti Oltre il 1° = + 2 punti x ogni minore

NF 6 componenti= 6 punti Oltre il 6°+1 Per ogni minore+2 punti

NF 5 componenti= 5 punti Per ogni minore+2 punti

NF 4 componenti= 4 punti Per ogni minore+2 punti

NF 3 componenti= 3 punti Per ogni minore+2 punti

NF 2 componenti= 2 punti

NF 1 componente = 1 punto

Persone ultraquarantenni che vivono sole = 4 punti

CONDIZIONI DI INVALIDITA' E DISABILITA'

NF con presenza di persone con Inv. Civ. superiore al 45% e sino al 74% +1 punto per ogni componente invalido

NF con presenza di persone con Inv. Civ. dal 75% al 100% +2 punti per ogni componente invalido

N.F. con componenti con handicap grave, se privi di invalidità civile + 2 punti per ogni componente con H grave

PARTICOLARI SITUAZIONI SOCIALI

Ex detenuti, ex tossicodipendenti che abbiano seguito un percorso riabilitativo, persone in carico al Centro di Salute Mentale = 4 punti

Verrà utilizzata la seguente griglia di valutazione per la determinazione del contributo.

GRIGLIA DI VALUTAZIONE

DA 1 A 5 PUNTI	Contributo massimo € 150
DA 5 A 10 PUNTI	Contributo massimo € 250
DA 10 A 15 PUNTI	Contributo massimo € 350
OLTRE 15 PUNTI	Contributo massimo € 400

Art. 7 - Procedure per la concessione o il diniego dei contributi economici

La domanda di assistenza economica di cui alle varie tipologie descritte nel presente Regolamento, corredata dalla necessaria documentazione, dovrà essere presentata all'Ufficio Protocollo del Comune. La pratica verrà istruita dall'ufficio servizi sociali. Il termine massimo per la conclusione del procedimento d'erogazione dei benefici economici è stabilito in massimo 30 gg. dalla data di protocollazione dell'istanza.

Sono comunque esclusi dalle prestazioni economiche descritte ai precedenti punti, coloro che si trovano in una delle seguenti condizioni:

- insussistenza dello stato di disagio economico come descritto negli articoli precedenti;
- Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE rilasciato ai sensi del D.P.C.M. 5 dicembre 2013,

n.159e s.m.i.) in corso di validità superiore a €. 5.000,00 annui. (È consentita, per particolari o complesse situazioni di bisogno e in riferimento al numero dei componenti il nucleo familiare, valutato dal Servizio Sociale, una flessibilità dell'I.S.E.E. di accesso ai contributi sino a € 8.000,00 annui);

- proprietà di beni immobili (salvo il caso dell'alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare ed abitato dal nucleo stesso) o di beni mobili che non siano strumento di lavoro e direttamente legati alle possibilità di sussistenza, di beni voluttuari, di lusso o comunque non compatibili con lo stato di indigenza dichiarato;
- soggetti in età lavorativa che rifiutino senza valido motivo offerte di lavoro, salvo per documentati impedimenti di forza maggiore;
- mancata presentazione, a seguito di convocazione per iscritto da parte del Servizio Sociale per sostenere un colloquio;
- assenza di collaborazione con il servizio sociale e, nei casi in cui sia stato elaborato un progetto personalizzato, mancato rispetto degli impegni assunti nello stesso;
- Soggetti che avendo presentato domanda incompleta o irregolare, non provvedano a sanare le irregolarità entro i termini fissati dal servizio;
- Esistenza di persone tenute agli alimenti (art. 433 c.c.) ed in grado di provvedere al sostentamento del familiare bisognoso. Qualora i parenti tenuti agli alimenti siano in situazioni tali da non poter sostenere economicamente il nucleo familiare o si rifiutino di adempiere agli obblighi di legge, l'Amministrazione Comunale provvederà all'erogazione della prestazione, fatta salva l'azione di rivalsa dell'intervento per il recupero del contributo concesso.

Il ricorso alle prestazioni economiche del presente Regolamento, ha carattere di supporto e integrativo e non sostitutivo del reddito familiare e non può essere inteso quale totale presa in carico delle situazioni svantaggiate da parte dell'Amministrazione Comunale.

Art. 8 - Controlli sulla veridicità della documentazione prodotta

I beneficiari degli interventi disciplinati nel presente Regolamento, sono tenuti a comunicare, entro massimo 30 giorni, ogni variazione delle situazioni dichiarate al momento della presentazione della domanda, che hanno determinato la concessione del beneficio. Le dichiarazioni sostitutive e ogni altra documentazione prodotta ai fini dell'erogazione dei contributi previsti dal Regolamento sono soggette a verifiche specifiche e a campione, come previsto dal D.P.R. 445/00. A tal fine ci si avvarrà delle informazioni e delle banche dati in possesso di altri enti della Pubblica Amministrazione. Le verifiche verranno effettuate dagli uffici competenti per materia.

Art. 9 - Utilizzo dei dati personali

Fatti salvi gli obblighi di legge, qualunque informazione raccolta dal Servizio Sociale nell'adempimento delle istruttorie è utilizzato esclusivamente per le funzioni e i fini di cui al presente regolamento, in conformità con il D. Lgs. 196/2003, GDPR 679/2016 e ss.mm.ii) e con il Regolamento comunale in materia di trattamento dei dati

e accesso agli atti.

Art. 10 - Azione di rivalsa per contributi indebiti

I cittadini che abbiano indebitamente riscosso i sussidi sulla base di dichiarazioni mendaci, sono tenuti a rimborsare le somme introitate, fatte salve le conseguenze di carattere penale di cui all'art. 496 del C. P. per le dichiarazioni false.

Per la eventuale restituzione coattiva l'Amministrazione si avvarrà della procedura per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli Enti Pubblici.

Art. 11 - Ricorso

Resta ferma la possibilità da parte dei cittadini di ricorrere avverso il diniego, impugnando il relativo atto in base alle norme vigenti in materia.

Art. 12 - Finanziamento degli interventi

Le prestazioni economiche sono erogate, secondo i criteri esposti nei precedenti articoli, nei limiti delle disponibilità finanziarie iscritte nel bilancio annuale comunale.

Art. 13 - Norme di rinvio

Per quanto non esplicitamente disciplinato dal presente regolamento si applicano le disposizioni contenute nelle normative nazionali e regionali in materia di sistema integrato dei servizi alla persona.

Art.14 - Amministrazione Trasparente

Nel rispetto delle norme previste D.Lgs. 33/2013 l'ente erogatore provvede agli adempimenti previsti.

Art. 15 - Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore dalla data della esecutività della deliberazione di approvazione e da tale data sono abrogate tutte le disposizioni precedenti con esso incompatibili.